

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 347 del 25 luglio 2022.

“POC Sicilia 2014/2020 Azione 4.2.4 – Misure di rafforzamento della destinazione turistica ‘Sicilia’ - Comune di Fiumefreddo (Catania). Esecuzione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 517/2020”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n.147 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”;

VISTA la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 relativa a: “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n.147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014/2020”;

VISTA la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: “Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) – Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n. 1303/2013)”;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo a 'Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19' ed, in particolare, l'articolo 242;

VISTA la delibera CIPESS n. 67/2021 del 3 novembre 2021 relativa a: “ Programma di azione e coesione. Programma operativo complementare 2014 - 2020 Regione Siciliana – Riprogrammazione”;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di previsione della



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Regione siciliana per il triennio 2022/2024”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: “Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021: “Deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 maggio 2021: 'Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione'. Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 151 del 27 marzo 2022: “Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana – Proposta di riprogrammazione delle risorse finanziarie”;

VISTA la nota prot. n. 21975 del 29 giugno 2022 con la quale l’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo ha trasmesso la proposta concernente: “Azione 4.2.4 del POC Sicilia 2014/2020 – Misure di rafforzamento della destinazione turistica “Sicilia” - Comune di Fiumefreddo (Catania) – Esecuzione della sentenza del CGA Palermo n.517/2020”;

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n.21975/2022 l’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo rappresenta che: il Comune di Fiumefreddo (CT) aveva proposto a finanziamento il progetto denominato: *"Riqualificazione urbana mediante realizzazione di un'area multifunzionale, con sottostante parcheggio"*, a valere sulla linea d'intervento 3.2.2.2 del PO FESR 2007/2013 denominata: *"Realizzazione e/o riqualificazione e completamento di infrastrutture pubbliche funzionali allo sviluppo turistico"*, rientrando tra i progetti ammissibili, giusto D.D.G. n.801/S5 del 17/06/2013, da sottoporre, tuttavia, a valutazione di merito ai fini dell'attribuzione del punteggio necessario per la collocazione in posizione utile in graduatoria; il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, con DDG n.1254 del 24/09/2013, ha ritenuto di



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

annullare in autotutela l'ammissione, in considerazione della necessità di richiedere la rettifica del Quadro Economico che presentava degli errori e la riapprovazione del progetto, in quanto avvenuta in maniera non conforme alla normativa, rilevando inoltre, con ulteriori note dipartimentali, quale fondamentale motivo di esclusione, che la linea d'intervento non ammetteva opere interraste (nella fattispecie il parcheggio); a seguito di varie interlocuzioni tra il Comune di Fiumefreddo e il Dipartimento, volte a fare ripresentare dallo stesso comune il progetto di che trattasi, secondo le condizioni poste dal bando di finanziamento, è stata svolta un'ulteriore istruttoria che ha determinato un provvedimento di esclusione dalla graduatoria, al quale lo stesso Comune si è opposto con un primo ricorso introduttivo al T.A.R. di Catania, respinto ed un secondo ricorso, sempre al T.A.R. di Catania per motivi aggiunti, anch'esso respinto; in ultimo il Comune di Fiumefreddo ha proposto ricorso al C.G.A. di Palermo, riunendo sia le motivazioni del ricorso introduttivo che di quello per motivi aggiunti e questi ultimi venivano ritenuti fondati, giusta sentenza n.517/2020; con nota prot. n.1294 del 21/01/2021 il Comune di Fiumefreddo ha, quindi, invitato il Dipartimento a volere finanziare il progetto, al fine di eliminare i contenziosi vigenti, anche alla luce del fatto che la ditta aggiudicataria dell'appalto aveva a sua volta fatto ricorso al T.A.R. chiedendo un risarcimento danni di € 400.000,00, atteso che lo stesso comune aveva proceduto irritualmente a emanare il bando di gara ed alla conseguente aggiudicazione, seppure in assenza dell'emissione da parte del Dipartimento dello specifico decreto di finanziamento;

CONSIDERATO che nella citata nota prot. n.21975/2022 l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, conclusivamente, rappresenta che: in considerazione della complessità della questione, riconosciuta dallo stesso C.G.A. di Palermo, anche allo scopo di evitare altri contenziosi dall'esito incerto e potenzialmente ulteriormente onerosi, l'Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo intenderebbe riconoscere il finanziamento di che trattasi, nei limiti delle somme allora



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

richieste, pari ad € 2.602.041,26; tale onere potrebbe trovare copertura nelle risorse di cui all'Azione 4.2.4 - Misure di rafforzamento della destinazione turistica "Sicilia" - del POC Sicilia, (giusta riprogrammazione apprezzata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 212 del 27 maggio 2021, approvata con delibera CIPESS n. 67/2021 del 3 novembre 2021) ed, inoltre, il finanziamento in parola verrebbe concesso a fronte della sottoscrizione di apposita convenzione che regolamenti i rapporti tra il Centro di responsabilità ed il Comune beneficiario, prevedendo esplicitamente la rinuncia alla prosecuzione od all'avvio di contenziosi riguardanti l'operazione di che trattasi, previo parere favorevole della UMC in merito alla procedura di selezione del beneficiario;

RITENUTO di condividere la superiore proposta, volta a finanziare le opere proposte dal Comune di Fiumefreddo (Catania), in esecuzione della sentenza del C.G.A. di Palermo n. 517/2020, a valere sulle risorse di cui all'Azione 4.2.4 - Misure di rafforzamento della destinazione turistica "Sicilia" - del POC Sicilia 2014/2020, approvato con delibera CIPESS n.67/2021 del 3 novembre 2021, nella disponibilità dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, dando mandato al Dipartimento regionale del turismo dello sport e dello spettacolo e al Dipartimento regionale della programmazione di porre in essere gli adempimenti di rispettiva competenza;

SU proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di condividere il finanziamento delle opere proposte dal Comune di Fiumefreddo (Catania), in esecuzione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 517/2020, a valere sulle risorse di cui all'Azione 4.2.4 - Misure di rafforzamento della destinazione turistica "Sicilia" - del POC Sicilia 2014/2020, approvato con delibera CIPESS n. 67/2021 del 3 novembre 2021, nella disponibilità dell'Assessorato regionale del

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

turismo, dello sport e dello spettacolo, in conformità alla nota prot. n.21975 del 29 giugno 2022 dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, costituente allegato alla presente deliberazione, dando mandato al Dipartimento regionale del turismo dello sport e dello spettacolo e al Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione di porre in essere gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Segretario

MILAZZO

Il Presidente

MUSUMECI

ER



REGIONE SICILIANA
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo
Via Notarbartolo,9 – 90141 Palermo
assessorato.turismo@certmail.regione.sicilia.it

**Dipartimento regionale del Turismo, Sport e dello
Spettacolo**

via Notarbartolo, 9 - 90141 Palermo
tel. 091-7078114 – fax 091-7078010
direzione.turismo@regione.sicilia.it

Posta certificata:
dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it

Servizio 4/TUR

tel. 091/7078121
e-mail: fabio.bortoletti@regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 21945/IS4/TUR del 29/10/12
Allegati n.

rif. prot. n.----- del --/--/----

OGGETTO: Azione 4.2.4 del POC Sicilia 2014/2020 - Misure di rafforzamento della destinazione turistica "Sicilia" - Comune di Fiumefreddo – Esecuzione della sentenza del CGA Palermo n.517/2020

All' On. Presidente della Regione Siciliana
Ufficio di Diretta collaborazione
Palazzo d'Orleans

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Segreteria di Giunta
Segreteria Generale
PALERMO

Il Comune di Fiumefreddo ha proposto a suo tempo a finanziamento il progetto denominato "*Riqualificazione urbana mediante realizzazione di un'area multifunzionale, con sottostante parcheggio*" a valere sulla linea d'intervento 3.2.2.2 del PO FESR 2007/2013 denominata "*Realizzazione e/o riqualificazione e/o completamento di infrastrutture pubbliche funzionali allo sviluppo turistico*", rientrando tra i progetti ammissibili, giusto DDG n.801/S5 del 17/06/2013, da sottoporre tuttavia a valutazione di merito ai fini dell'attribuzione del punteggio necessario per la collocazione in posizione utile in graduatoria.

Con successivo provvedimento (DDG n.1254 del 24/09/2013) il Dipartimento ha ritenuto di annullare in autotutela l'ammissione in considerazione della necessità di richiedere la rettifica del Quadro Economico che presentava degli errori e la riapprovazione del progetto in quanto avvenuta in maniera non conforme alla normativa. Con ulteriore nota n.5442/S5 del 10/03/2014 (ed altre a seguire) il Dipartimento rilevava, inoltre, quale fondamentale motivo di esclusione, che la linea d'intervento non ammetteva opere interrato (nella fattispecie il parcheggio).

Il Comune di Fiumefreddo formulava delle controdeduzioni che il Dipartimento provvedeva ad esaminare in seno ad un tavolo tecnico congiunto, in esito al quale richiedeva, coerentemente, la riproposizione del progetto eliminando le opere interrato non ammissibili ai sensi delle condizioni poste dal bando di finanziamento, che prevedeva esclusivamente opere di superficie.

Il Comune di Fiumefreddo ripresentava pertanto il progetto di che trattasi, che restava tuttavia sostanzialmente immutato, a meno della destinazione d'uso dei locali interrati che da parcheggio venivano ridefiniti "locali tecnici".

Il Dipartimento, previa la necessaria istruttoria, dava seguito al provvedimento di esclusione dalla graduatoria al quale il Comune di Fiumefreddo si opponeva con un primo ricorso introduttivo al TAR Catania, respinto, ed un secondo ricorso, sempre al TAR Catania per motivi aggiunti, anch'esso respinto.

In ultimo il Comune di Fiumefreddo proponeva ricorso al CGA Palermo, riunendo sia le motivazioni del ricorso introduttivo che di quello per motivi aggiunti. Questi ultimi venivano ritenuti fondati, giusta sentenza n.517/2020, in quanto il pronunciamento del TAR è stato censurato *per essersi il Giudice di primo grado limitato a questo riguardo (ricorrendo ad una sorta di inversione logica) a sostenere che i motivi aggiunti riprendevano in larga parte quelli avverso il provvedimento di rigetto dell'originario progetto impugnato con il ricorso introduttivo ... in tal modo il TAR ha ... ommesso di valutare ... la congruità o meno della valutazione svolta da parte dell'Assessorato in ordine al nuovo progetto rimodulato, cui ha fatto seguito il secondo diniego regionale di concessione del finanziamento richiesto.*

Con nota n.1294 del 21/01/2021 il Comune di Fiumefreddo, ha quindi invitato questo Dipartimento a volere finanziare il progetto al fine di eliminare i contenziosi vigenti, anche alla luce del fatto che la ditta aggiudicataria dell'appalto aveva a sua volta fatto ricorso al TAR chiedendo un risarcimento danni di € 400.000,00; si deve a tal proposito rilevare che il Comune di Fiumefreddo aveva proceduto irrualmente a emanare il bando di gara ed alla conseguente aggiudicazione seppure in assenza dell'emissione da parte del Dipartimento del Turismo dello specifico decreto di finanziamento.

Tutto quanto sopra premesso, si rappresenta che, in considerazione della complessità della questione, riconosciuta dallo stesso CGA, questo Assessorato, anche allo scopo di evitare altri contenziosi dall'esito incerto e potenzialmente ulteriormente onerosi, intenderebbe riconoscere il finanziamento di che trattasi nei limiti delle somme allora richieste, pari ad € 2.602.041,26.

Si ritiene che tale onere possa trovare copertura nelle risorse di cui all'Azione 4.2.4 - Misure di rafforzamento della destinazione turistica "Sicilia" - del POC Sicilia, (giusta riprogrammazione apprezzata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 212 del 27 maggio 2021, approvata con delibera CIPESS n.67/2021 del 3 novembre 2021), finalizzata a sostenere ... *il rafforzamento dell'attrattività turistica siciliana attraverso interventi con focus sul settore turistico e sportivo, con particolare riferimento alla realizzazione, riqualificazione e completamento di infrastrutture pubbliche con finalità anche turistiche (es. impianti sportivi) privilegiando soluzioni nature-based a vantaggio della rigenerazione urbana e modalità sostenibili dal punto di vista ambientale quali ad es. la riduzione dei consumi energetici e l'integrazione di fonti rinnovabili. L'azione prevede inoltre azioni di promozione della destinazione Sicilia con focus sui settori del turismo, dello sport e della cultura.*

Il finanziamento di che trattasi verrebbe concesso a fronte della sottoscrizione di apposita convenzione che regolamenti i rapporti tra il Centro di responsabilità ed il Comune beneficiario, prevedendo esplicitamente la rinuncia alla prosecuzione od all'avvio di contenziosi riguardanti l'operazione di che trattasi, previo parere favorevole della UMC in merito alla procedura di selezione del beneficiario.

Tutto quanto sopra descritto si sottopone alle determinazioni della Giunta di Governo, affinché approvi la proposta di finanziare le opere proposte dal Comune di Fiumefreddo, in esecuzione della sentenza del CGA Palermo n. 517/2020, a valere sulle risorse di cui all'Azione 4.2.4 - Misure di rafforzamento della destinazione turistica "Sicilia" - del POC Sicilia 2014/2020, approvato con delibera CIPESS n.67/2021 del 3 novembre 2021, nella disponibilità dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Il Dirigente
Fabio Bortoletti



Il Dirigente Generale
Lucia Di Fatta



L'Assessore
Manlio Messina

